

Comunicato dell'Assessore alle Politiche Territoriali

Nuova procedura per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica dal 1° gennaio 2010.

Dal 1 gennaio 2010 è entrata in vigore la nuova procedura per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, stabilita dall'art. 146 del D. Lgs. 42/2004 *Codice dei beni culturali e del paesaggio*.

La nuova procedura si applica anche ai procedimenti per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica che alla data del 31 dicembre 2009 non si siano ancora conclusi con l'emanazione della relativa autorizzazione (art. 159, comma 1, D.Lgs. 42/2004).

Si comunica che l'elenco dei Comuni, idonei all'esercizio della subdelega ai sensi della legge regionale 32/2008, è pubblicato sul sito della Regione Piemonte ([link](#)).

Per quanto riguarda i Comuni abilitati ad attuare la subdelega in base alla legge regionale 32/2008, essi devono acquisire il parere obbligatorio della Commissione locale per il Paesaggio e inviarlo, corredato degli atti previsti dalla legge e dal D.P.C.M. 12 dicembre 2005, nei termini previsti dall'art. 146, al Soprintendente al fine di acquisire il parere vincolante per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica in subdelega.

Decorso inutilmente il termine dei quarantacinque giorni senza che il Soprintendente abbia reso il prescritto parere, l'amministrazione competente può indire una conferenza di servizi, alla quale il Soprintendente partecipa o fa pervenire il parere scritto. La conferenza si pronuncia entro il termine perentorio di quindici giorni. In ogni caso, decorsi sessanta giorni dalla ricezione degli atti da parte del Soprintendente, l'amministrazione competente provvede sulla domanda di autorizzazione.

L'autorizzazione paesaggistica rilasciata deve essere trasmessa, senza indugio, alla Soprintendenza senza allegati, e alla Regione corredata da una copia degli atti per l'esercizio del relativo controllo, e, ove esistente, all'Ente parco nel cui territorio si trova l'immobile o l'area sottoposta a vincolo.

L'autorizzazione paesaggistica diviene efficace decorsi trenta giorni dal suo rilascio.

Si precisa altresì che per quanto riguarda le Conferenze dei Servizi, il responsabile del procedimento dovrà sempre convocare la Soprintendenza, tenendo conto che il parere reso in Conferenza dall'amministrazione competente dovrà sempre essere perfezionato tramite la richiesta del parere vincolante al Soprintendente.

L'Assessore Regionale
Sergio Conti